



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

**DELIBERAZIONE N. 1 DEL 23/03/2017**

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 2671/2016 del 22 settembre 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sezione Quarta, emessa sul ricorso n. 1935/2015 proposto da Salvatore Giuttari contro la Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, non costituita in giudizio, per l’ottemperanza nascente dalla sentenza n. 654/2012 resa dalla Corte d’Appello di Messina-Seconda Sezione Civile.

L’anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di Marzo, alle ore 9.30 e seguenti, con l’assistenza dell’Avv. Anna Maria Tripodo, nella qualità di Vice Segretario Generale dell’Ente, il sottoscritto Commissario ad acta Dott. Letterio Lipari, Dirigente dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Enna, delegato dal Segretario Generale del Comune di Enna, con nota prot. 46477 del 22.12.2016 , notificata nella medesima data, nelle funzioni di Commissario ad acta, a porre in essere tutti i provvedimenti ottemperativi scaturenti dalla sentenza n. 2671/2016 del 22 settembre 2016 (pubblicata in data 24 ottobre 2016) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, emessa sul ricorso n. 1935/2015 proposto da Salvatore Giuttari contro la Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, non costituita in giudizio, per l’ottemperanza nascente dalla sentenza n. 654/2012 resa dalla Corte d’Appello di Messina-Seconda Sezione Civile , ha adottato la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.


**DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

*LA PRESENTE SEDUTA SI CONCLUDE ALLE ORE 11.15*

---

Il Commissario Ad Acta, Dott. Letterio Lipari, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Messina 23.3.2012

Il Commissario Ad Acta  
Dott. Letterio Lipari  




## **CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

### **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELIBERAZIONE N. 1 DEL 23/03/2017**

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 2671/2016 del 22 settembre 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sezione Quarta, emessa sul ricorso n. 1935/2015 proposto da Salvatore Giuttari contro la Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, non costituita in giudizio, per l'ottemperanza nascente dalla sentenza n. 654/2012 resa dalla Corte d'Appello di Messina-Seconda Sezione Civile.

#### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

##### **PREMESSO:**

che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, con la sentenza n. 2671/2016 del 22 settembre 2016 (pubblicata in data 24 ottobre 2016), ha riconosciuto l'obbligo dell'Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente in forza della sentenza n. 654/2012 resa dalla Corte d'Appello di Messina-Seconda Sezione Civile;

che con la predetta Sentenza n. 2671/2016 il T.A.R. Catania ha assegnato all'Amministrazione intimata, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, per provvedere all'esecuzione della stessa, nominando, per il caso di ulteriore inadempienza, il Segretario Generale del Comune di Enna, o funzionario dallo stesso delegato, quale Commissario ad acta, affinché provveda, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato, a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Amministrazione inadempiente;

che con nota prot. 46477 del 22.12.2016, notificata in pari data, il sottoscritto Dott. Letterio Lipari, Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Enna, è stato delegato dal Segretario Generale del Comune di Enna nelle funzioni di Commissario ad acta al fine di provvedere all'esecuzione del giudicato di che trattasi (allegato 1);

che in data 16 marzo 2017 il sottoscritto Commissario ad acta si è insediato nelle relative funzioni, come risulta da verbale in pari data sottoscritto anche dal Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina (allegato 2);

che la Sentenza n. 2671/2016 del T.A.R. di Catania risulta notificata alla Città Metropolitana di Messina in data 2 novembre 2016 ed assunta al protocollo dell'Ente nella stessa data al numero 35458 (allegato 3);

che, pertanto, alla data odierna risultano abbondantemente scaduti i sessanta giorni assegnati dal TAR all'Amministrazione inadempiente per provvedere;

che trascorso il termine assegnato all'Organo Amministrativo, lo stesso, versando in situazione di sopravvenuta carenza di potestà, viene esautorato dalle normali attribuzioni e non può disporre degli interessi considerati, nei limiti relativi all'adempimento del giudicato;

che in tal contesto il Commissario ad acta nominato dal giudice, si appalesa come Organo straordinario dell'Amministrazione inadempiente, trattandosi, di Organo Ausiliario del Giudice medesimo, dal quale ritrae attribuzioni e poteri e le sue determinazioni devono essere adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato;

**RILEVATO :**

che con la sentenza n. 654/2012 resa dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina, il Giudice “ condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del predetto Giuttari, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 89.389,05 oltre rivalutazione dalla data della relazione (19.07.2001) al soddisfo ed interessi compensativi al tasso legale calcolati su detta somma previamente devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata sino alla data della” “decisione, oltre ancora interessi legali sulla somma così determinata da tale data sino al soddisfo”;

che con la citata sentenza il Giudice inoltre “condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore alla rifusione in favore di Giuttari Salvatore delle spese del” “grado di giudizio, che liquida in euro 3.940,00, di cui euro 20,00 per spese ed euro 3.920,00 per compensi oltre IVA e CPA;

che con la citata sentenza 2671/2016 il Giudice ordina “all'Amministrazione intimata il pagamento della somma, minore rispetto a quella richiesta dal ricorrente, di euro 48.299,73, così come ulteriormente incrementata nella misura degli interessi legali maturati sulla stessa dalla data di notifica dell'atto che ha dato avvio al presente giudizio sino al soddisfo”, e “ Condanna l'Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nella misura di € 1.000,00, più IVA e CPA come per legge”;

che la richiesta di giudizio di ottemperanza per ottenere in via coattiva il soddisfacimento del credito è costituita dal ricorso notificato in data 08/09/2016 al il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania;

**CONSIDERATO:**

che è stato riconosciuto il potere del Commissario ad acta, nell'esercizio delle sue funzioni, di adottare tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza, anche relativamente alle spese, da imputare a carico di qualunque capitolo di bilancio risulti capiente, salvi i limiti nascenti dall'art. 159 del d. lgs. 267/2000, persistendo l'effettiva operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, a seguito dell'adozione (per ogni semestre) da parte dell'organo Esecutivo e rituale notifica al Tesoriere, del provvedimento che abbia quantificato preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 22/CM del 06/03/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 267/2000;

che con Decreto del Sindaco Metropolitan n.93 del 13.03.2017, sono state adottate le linee di indirizzo per la gestione dell'esercizio provvisorio 2017 sulla base degli stanziamenti del Bilancio di previsione del 2016 ed in considerazione delle disposizioni normative che hanno determinato l'approvazione del solo bilancio annuale 2016;

che Decreto del Sindaco Metropolitan nr.94 del 16/03/2017 è stato adottato definitivamente il PEG 2016, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, indicando altresì gli importi dei capitoli di spesa anche per le annualità 2017 e 2018;

che con nota prot. 404/SG del 16/03/2017 (allegato 4), il sottoscritto ha comunicato “ al Servizio Finanziario della Città Metropolitana di Messina di non disporre dell'importo di € 50.000,00, da imputare al cap.2004 , codice 01.11.1.10.99.99.999, denominato “Spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio”, e/o al cap. 2260 , codice 01.11.1.03.02.99.002, denominato “Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, rivalutazioni, interessi legali, spese di cause, nonché rimborsi spese legali amministratori e dipendenti”, dell'annualità 2017 del bilancio 2016/2018 della Città Metropolitana di Messina, sino all'adozione della deliberazione di riconoscimento della legittimità, e di finanziamento, del debito scaturente dall'esecuzione della sentenza nr 2671/2016 del 22 settembre 2016 (pubblicata in data 24 ottobre 2016) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta.”;

**RITENUTO** pertanto di dover dare integrale esecuzione al giudicato di che trattasi, provvedendo all'impegno, alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente Sig. Giuttari Salvatore delle somme distinte nel modo seguente:

Differenza Importo dovuto

€ 48.299,73

Interessi legali su differenza importo dovuto (dall'08/09/2015 al 31/03/2017)

€ 184,20

Spese processuali sentenza nr 2671/2016 TAR Sicilia – sezione Catania (IVA e CPA inclusi)

€ 1.268,80

**TOTALE**

€

49.752,73

**RILEVATO** che il cap.2004 , codice 01.11.1.10.99.99.999, siope 1802, denominato “Spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio”, dell'annualità 2017 del bilancio 2016/2018, in Esercizio provvisorio, della Città Metropolitana di Messina, risultano essere capienti, come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione del medesimo Ente;

**CONSIDERATO** che la somma complessiva di € 49.752,73 costituisce debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000;

**VISTI:**

-il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

-il D.Lgs. 118/2011, e s.m.i.;

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011”;

- l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

-lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;

-il vigente regolamento degli uffici e dei servizi del medesimo Ente;

-il vigente regolamento di contabilità del medesimo Ente;

-il regolamento dei controlli interni del medesimo Ente;

-l'attestazione della copertura finanziaria della spesa indicata nel presente atto, ed i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi

Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui in parte motiva, che qui si intendono richiamate, confermate e trascritte

Dato atto che l'art. 5, comma 11 del D.L. 244/2016, convertito nella Legge n. 19/2017, ha differito il termine di adozione del bilancio 2017/2019 al 31/03/2017;

## **DELIBERA**

1) **DI RICONOSCERE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 49.752,73, scaturente dall'esecuzione della sentenza n. 2671/2016 del 22 settembre 2016 (pubblicata in data 24 ottobre 2016) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sezione Quarta, emessa sul ricorso n. 1935/2016 proposto da Salvatore Giuttari contro la Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, non costituita in giudizio, per l'ottemperanza nascente dalla sentenza n. 654/2012 resa dalla Corte d'Appello di Messina-Seconda Sezione Civile ;

2) **DI DARE ATTO** che il debito dell'Amministrazione inadempiente nei confronti del ricorrente Sig. Salvatore Giuttari ammonta complessivamente a € 49.610,61, così distinto:

Differenza Importo dovuto

€ 48.299,73

Interessi legali su differenza importo dovuto (dall'08/09/2016 al 31/03/2017)

€ 184,20

Spese processuali sentenza nr 2671/2016 TAR Sicilia – sezione Catania (IVA e CPA inclusi)

€ 1.268,80

TOTALE € 49.752,73;

3) **DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE**, al ricorrente Sig. Salvatore Giuttari, con imputazione della somma di € 49.752,73 sul cap.2004 , codice 01.11.1.10.99.99.999, siope 1802, denominato “Spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio”, dell’annualità 2017 del bilancio 2016/2018, in Esercizio provvisorio, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

4) **DI INCARICARE** il Dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente di procedere, con immediatezza e priorità assoluta, all’immediata emissione degli ordinativi di pagamento, ed alla immediata trasmissione degli stessi alla tesoreria provinciale, a favore del Sig. Giuttari Salvatore ,nato a Patti il 07.06.1950, codice fiscale GTTSVT50H07G377X, mediante bonifico bancario sul conto corrente Codice IBAN IT21W0313982380000000040469, giusta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge e trasmessa allo scrivente in data 20/03/2017 (allegato 5), da cui si evince anche che non fruira della detrazione dell’IVA computata nelle spese processuali;

5) **DI DISPORRE** per l’istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità, che lo stesso dovrà trattenere i mandati di pagamento e provvedere al pagamento fino al totale soddisfo, **CON PRIORITA' ASSOLUTA** (per esecuzione del giudicato), rispetto a qualsiasi altro mandato di pagamento, via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune, atteso che per gli obblighi gravanti sull’istituto tesoriere, agli effetti penali, il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerarsi pubblico e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio, con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al Commissario ad acta — nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto — di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta;


6) **DI INCARICARE** il Dirigente del Servizio Finanziario dell’Ente di trasmettere al Commissario ad acta, a mezzo mail (ragioniere.generale@comune.enna.it), entro tre giorni dall’effettivo pagamento, copia dei mandati quietanzati emessi in esecuzione del presente provvedimento, che dovranno essere allegati alla relazione che il sottoscritto dovrà inviare, a conclusione dell’incarico, al TAR di Catania ed al Segretario Generale del Comune di Enna;

7) **DI INCARICARE** la Segreteria Generale di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Provinciale, all’Organo di Revisione dei conti e alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002;

8) **DARE ATTO** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Letterio Lipari



**SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:**

1. Delega esecuzione giudicato Città di Enna prot. n.46477 del 22.12.2016;
2. Verbale di insediamento del Commissario ad acta del 16.03.2017;
3. Sentenza n.2671/16 TAR Sic. sez. CT;
4. Nota prot. n. 404/SG della Città Metropolitana di Messina;
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Sig. Giuttari Salvatore con copia della carta di identità dello stesso.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 23 MAR. 2017

IL COMMISSARIO AD ACTA  
Dott. Letterio Lipari

[Signature]

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 23 MAR. 2017

IL COMMISSARIO AD ACTA  
Dott. Letterio Lipari

[Signature]

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, 23 MAR. 2017

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
Impegno n° 114 Importo € 69.752,73  
Disponibilità Cap. 2004 Bil. 2017  
Messina 23/03/2017 Il Funzionario

IL DIRIGENTE DEGLI AFFARI  
FINANZIARI E TRIBUTARI  
Avv. Anna Maria Tripodo

[Signature]

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ad Acta  
(Dott. Letterio Lipari)

*[Handwritten signature of Dott. Letterio Lipari]*

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature of Avv. Anna Maria Triposito]*  
Avv. Anna Maria TRIPODO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione \_\_\_\_\_ pubblicata all'Albo on-line dell'Ente il \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, \_\_\_\_\_.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

**CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, 23.3.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*[Handwritten signature of Avv. Anna Maria Triposito]*  
Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o stampo invertito)

All 1



# Città di Enna

C.F.00100490861-telefono centralino 0935/40111

Segretario Generale Dott. Alligo Santi

Tel. 0935/40333 fax 0935 25041

Prot. N. 46477 del 22.12.2016

Al Dott. Letterio Lipari



Dirigente Area Amministrativa

SEDE

E,pc, alla Segreteria del TAR Sezione di Catania

Sezione IV°

All'Avv. Francesco Pizzuto

Via L. Da Vinci n.

BROLO (ME)

**Oggetto: Sentenza n. 2671/2016 del 24/10/2016 GIUTTARI Salvatore/PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - delega esecuzione giudicato.**

Con la presente io sottoscritto Le conferisco espressa delega all'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in oggetto specificata che in allegato si trasmette.



CITTA' DI ENNA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Santi Alligo)


È copia fotostatica conforme all'originale in atti, che si lascia in copia libera, in vigore nei casi per quali la legge non richiede il bollo e stampa di FF. fogli

Dalla Residenza Municipale, il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE

Ras. Provenzano Lidia

Ras. Provenzano Lidia



Publicato il 24/10/2016

COMUNE DI ENNA

21 DIC. 2016

AOO - PROTOCOLLO GENERALE  
ENTRATA PROT. 246314

N. 02671/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 01935/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2015, proposto da:  
Giuttari Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pizzuto Francesco  
C.F. PZZFNC63A29D569H, con domicilio legale presso la Segreteria del  
TAR Catania in Catania, via Milano 42a;

*contro*

Provincia Regionale di Messina, non costituita in giudizio;

*per l'ottemperanza*

al giudicato formatosi sulla sentenza n.654/12 emessa dalla Seconda Sezione  
Civile della Corte d'appello di Messina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott.  
Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come





Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Sig. Giuttari Salvatore, con sentenza n. 654/12 della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina, vedeva condannata la Provincia Regionale di Messina al pagamento di euro 89.389,05, con rivalutazione dal 19/07/2001 sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute nell'ambito del relativo giudizio per l'importo di euro 3.940,00, oltre IVA e CPA.

Malgrado la notifica della sentenza sopra indicata in data 30/11/2012, perdurando l'inadempimento dell'Amministrazione chiamata ad estinguere il relativo debito pur dopo una intimazione di precetto, il Sig. Giuttari Salvatore si vedeva costretto ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza per ottenere in via coattiva il soddisfacimento del proprio credito, con ricorso notificato il 08/09/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 23/09/2015.

L'Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

Il ricorso in epigrafe veniva chiamato per la prima volta nella camera di consiglio del 21/04/2016; qui il Collegio rilevava che, essendo la misura dell'importo richiesto condizionata dal risultato soltanto parzialmente utile di un processo di esecuzione precedentemente svoltosi, risultava necessario acquisire una qualche prova documentale dei fatti semplicemente affermati dal ricorrente in libello

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1047/2016 quest'ultimo veniva pertanto onerato del deposito in segreteria di copia dell'ordinanza del 18/05/2015 del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Messina.

Il deposito della documentazione richiesta in segreteria avveniva il 01/07/2016.

In occasione della successiva camera di consiglio del 21/07/2016, veniva però rilevata dal collegio una ulteriore criticità nella documentazione che il



654/12 della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina, la attestazione del passaggio in giudicato della stessa. Veniva pertanto disposto un rinvio alla successiva camera di consiglio del 22/09/2016 per consentire al ricorrente il deposito in segreteria di una copia di quel provvedimento giurisdizionale completa dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato; facoltà della quale quest'ultimo si avvaleva concretamente, procedendo al deposito dell'atto menzionato in precedenza presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 21/09/2016.

Il giorno 22/09/2016 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l'esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall'avvenuta notificazione del titolo esecutivo (qui in data 30/11/2012) previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 08/09/2016, dopo più di due anni dall'avvenuta notifica con formula esecutiva della sentenza n. 654/12 della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina.

Passando all'esame del merito, il Collegio dubita della corretta determinazione da parte del ricorrente della misura del credito *ex judicato* da questi vantato nei confronti della Provincia Regionale di Messina.

In base alla sentenza della cui ottemperanza si tratta il credito vantato dal ricorrente era infatti pari a 89.389,05 euro, e soggetto a rivalutazione da 19/07/2001. Posto che, in relazione al periodo da considerare, gli interessi legali maturati sulle somme a credito sono perfettamente in grado di assicurare la rivalutazione delle stesse, la pretesa azionabile dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione intimata al tempo del proposto ricorso in ottemperanza era pari agli interessi legali maturati nel periodo dal 19/07/2001 al 08/09/2015 sulla somma di euro 89.389,05, sommati a quest'ultima ad all'importo delle spese processuali da rifondere, pari ad euro 3.940,00 (non



il termine indicato in motivazione, il Collegio nomina quale commissario ad acta, affinché provveda non oltre i 60 giorni successivi, il Segretario Generale del Comune di Enna, od altro funzionario apicale assegnato al medesimo ufficio cui quest'ultimo abbia conferito delega.

Condanna l'Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), più IVA e CPA come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Gustavo Giovanni Rosario Cumin**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**

Si attesta che il presente atto è conforme all'originale comunicato al sottoscritto difensore via pec.

Brolo, li, 16 dicembre 2016

Avv. Francesco Pizzuto

# RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Francesco Pizzuto, nella qualità di procuratore e difensore del signor Salvatore GIUTTARI giusta procura rilasciata in atti, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti in data 21.03.2013, ho notificato al sig. **SECRETARIO GENERALE PRESSO IL COMUNE DI ENNA** alla sede della casa comunale in Piazza Coppola n. 2, 94100 Enna, sentenza n. 02671/2016 resa dal Tar Catania su ricorso in ottemperanza del signor Giuttari Salvatore contro la già Provincia Regionale di Messina, oggi Città Metropolitana di Messina, vergato su documento unico, formato da n. 6 pagine, compresa la presente, previa iscrizione al n. 49 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio legale, mediante spedizione di copia, di cui attesto la conformità all'originale, con raccomandata a.r. n. 76759528972-7, a mezzo dell'Ufficio Postale di Brolo nella data di cui al timbro postale.

Avv. Francesco Pizzuto



ENTE

Studio Legale Pizzuto  
Via L. Da Vinci, 5 - 98061 ENNA (EN)  
Tel. 0941.528972 - Fax 0941.501349

# NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Postaraccomandata

AR

100767595289727 94100

37013 98061 BROLO (ME)

1-PT052382

Posteitaliane



18.12.2016 17.47  
EURO 007.70



Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di PATTI

n. ? del 21.03.2013

l. 69 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

*[Handwritten signature]*

: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al  
Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia  
anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta  
al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente  
malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In  
alle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere  
o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla  
della posta al destinatario.



Ecc. mo Sig.

DOTT. SEGRETARIO GENERALE

PRESSO IL COMUNE DI ENNA

PIAZZA COPPOLA 2

94100

ENNA (EN)



**CITTA' DI ENNA**


È copia fotostatica conforme all'originale in atti, che si  
trova in carta libera, da valere nei casi per quali la legge  
non richiede il bollo e consta di n° 7 fogli

Residenza di Enna il 15/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESE

Rag. Provenzano Lidia  
*Lidia Provenzano*



All 2



## Città Metropolitana di Messina

### VERBALE DI INSEDIAMENTO

**OGGETTO:** Sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione Catania n. 2671/2016, concernente l’ottemperanza al giudicato derivante dalla Sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 654/2012, relativa al giudizio contro Giuttari Salvatore.

\* \* \* \*

L’anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **9.45** presso la Sede della Città Metropolitana di Messina, Via Cavour, 84, alla presenza del Segretario Generale avv. Maria Angela Caponetti

#### Premesso che

- Con sentenza n.2671/2016 il T.A.R. per la Sicilia – Sezione di Catania, ha ordinato alla Città Metropolitana di Messina di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 654/2012, relativa al giudizio proposto dall’allora Provincia Regionale di Messina avverso la sentenza n. 1916/2002 , resa dal Tribunale di Patti nel giudizio proposto da Giuttari Salvatore (cit. not. 6.3.1996);
- Il TAR Catania ha fissato l’importo dovuto al Sig. Giuttari Salvatore, in € 48.299,73, oltre interessi dal 8/9/2016 (notificazione del ricorso per l’ottemperanza) e spese legali pari ad € 1.000,00 oltre CPA e IVA ;
- In forza della medesima sentenza, il predetto T.A.R. ha nominato il Segretario Generale del Comune di Enna o un funzionario apicale assegnato al medesimo ufficio dallo stesso delegato, quale Commissario ad acta, perché adotti i provvedimenti ritenuti necessari, in sostituzione dell’Amministrazione, nel caso in cui questa non avesse provveduto a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dallo stesso T.A.R.;
- È decorso, infruttuosamente, il termine assegnato dal T.A.R. alla Città Metropolitana di Messina (60 giorni dalla notificazione della sentenza n. 2671/2016 avvenuta per PEC in

data 26/10/2016), senza che quest'ultima abbia provveduto a dare comunicazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato;

- Che, pertanto, il Sig. Segretario Generale del Comune di Enna ha delegato, nella funzione di Commissario ad acta, il Dott. Lipari Letterio funzionario del Comune di Enna, giusto atto prot. n. 46477 del 22/12/2016 del Comune di Enna, depositato in copia conforme all'originale

Tutto ciò premesso

### IL COMMISSARIO AD ACTA

- 1) Avendone titolo e legittimazione, in base agli atti indicati nella premessa, si insedia formalmente nella qualità di Commissario ad acta, in pienezza dei poteri e competenze derivatigli dalla Sentenza n. 2671/2016 emessa dal T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania per l'adempimento e l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella sopra richiamata decisione.
- 2) In via preliminare, acquisisce tutta la documentazione necessaria al fine di dare avvio all'attività commissariale.

L.C.S.

Il Commissario ad Acta



Il Segretario Generale



All 3

# Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: tarct-sez@ga-cert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: protocollo@pec.prov.me.it

CC:

Ricevuto il: 26/10/2016 11:50 AM **GUASTO TECNICO**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: sez. 4 sent. n. 2671/16

Priorità: normale

sez. 4 sent. n. 2671.16.pdf(28215)

201602671\_01.pdf(105055)


- Mostra Certificato
- Azioni ▾  
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS TEST

Si trasmette per competenza il segretario Lucia Vacirca

CITTA' METROPOLITANA  
di MESSINA

ENTRATA  
02/11/2016

Protocollo n. 0035458/16



03 NOV. 2016  
4357/AL

LC

INOLTATA ufficio legale

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: sez. 4 sent. n. 2671/16  
**Mittente:** "Per conto di: protocollo@pec.prov.me.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** 02/11/2016 09:30  
**A:** ufficiolegale@cittametropolitana.me.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/11/2016 alle ore 09:30:31 (+0100) il messaggio

"Fwd: POSTA CERTIFICATA: sez. 4 sent. n. 2671/16" è stato inviato da "[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)"

indirizzato a:

[ufficiolegale@cittametropolitana.me.it](mailto:ufficiolegale@cittametropolitana.me.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [F70B93CE-EF7B-B1C8-0338-4189F693B359@telecompost.it](mailto:F70B93CE-EF7B-B1C8-0338-4189F693B359@telecompost.it)

— postacert.eml —

---

**Oggetto:** Fwd: POSTA CERTIFICATA: sez. 4 sent. n. 2671/16  
**Mittente:** Anna Maria Tripodo <protocollo@pec.prov.me.it>  
**Data:** 02/11/2016 09:30  
**A:** <ufficiolegale@cittametropolitana.me.it>

— POSTA CERTIFICATA: sez. 4 sent. n. 2671/16.eml —

---

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: sez. 4 sent. n. 2671/16  
**Mittente:** "Per conto di: tarct-sez@ga-cert.it" <posta-certificata@telecompost.it>  
**Data:** 26/10/2016 11:50  
**A:** Protocollo <protocollo@pec.prov.me.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 26/10/2016 alle ore 11:50:27 (+0200) il messaggio

"sez. 4 sent. n. 2671/16" è stato inviato da "[tarct-sez@ga-cert.it](mailto:tarct-sez@ga-cert.it)"

indirizzato a:

[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [A3690E60-FD88-7731-104E-FFCF64DE9CF5@telecompost.it](mailto:A3690E60-FD88-7731-104E-FFCF64DE9CF5@telecompost.it)

Publicato il 24/10/2016



N.02671 /2016 REG.PROV.COLL.  
N. 01935/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2015, proposto da:  
Giuttari Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pizzuto Francesco C.F.  
PZZFNC63A29D569H, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Catania  
in Catania, via Milano 42a;

*contro*

Provincia Regionale di Messina, non costituita in giudizio;

*per l'ottemperanza*

al giudicato formatosi sulla sentenza n.654/12 emessa dalla Seconda Sezione Civile  
della Corte d'appello di Messina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Gustavo

Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Il Sig. Giuttari Salvatore, con sentenza n. 654/12 della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina, vedeva condannata la Provincia Regionale di Messina al pagamento di euro 89.389,05, con rivalutazione dal 19/07/2001 sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute nell'ambito del relativo giudizio per l'importo di euro 3.940,00, oltre IVA e CPA.

Malgrado la notifica della sentenza sopra indicata in data 30/11/2012, perdurando l'inadempimento dell'Amministrazione chiamata ad estinguere il relativo debito pur dopo una intimazione di precetto, il Sig. Giuttari Salvatore si vedeva costretto ad evocarla in giudizio in sede di ottemperanza per ottenere in via coattiva il soddisfacimento del proprio credito, con ricorso notificato il 08/09/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 23/09/2015.

L'Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

Il ricorso in epigrafe veniva chiamato per la prima volta nella camera di consiglio del 21/04/2016; qui il Collegio rilevava che, essendo la misura dell'importo richiesto condizionata dal risultato soltanto parzialmente utile di un processo di esecuzione precedentemente svoltosi, risultava necessario acquisire una qualche prova documentale dei fatti semplicemente affermati dal ricorrente in libello

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 1047/2016 quest'ultimo veniva pertanto onerato del deposito in segreteria di copia dell'ordinanza del 18/05/2015 del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Messina.

Il deposito della documentazione richiesta in segreteria avveniva il 01/07/2016.

In occasione della successiva camera di consiglio del 21/07/2016, veniva però rilevata dal collegio una ulteriore criticità nella documentazione che il ricorrente aveva allegato al ricorso, mancando, nella copia della sentenza n. 654/12 della

Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina, la attestazione del passaggio in giudicato della stessa. Veniva pertanto disposto un rinvio alla successiva camera di consiglio del 22/09/2016 per consentire al ricorrente il deposito in segreteria di una copia di quel provvedimento giurisdizionale completa dell'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato; facoltà della quale quest'ultimo si avvaleva concretamente, procedendo al deposito dell'atto menzionato in precedenza presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 21/09/2016.

Il giorno 22/09/2016 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l'esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dall'avvenuta notificazione del titolo esecutivo (qui in data 30/11/2012) previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 08/09/2016, dopo più di due anni dall'avvenuta notifica con formula esecutiva della sentenza n. 654/12 della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Messina.

Passando all'esame del merito, il Collegio dubita della corretta determinazione da parte del ricorrente della misura del credito *ex judicato* da questi vantato nei confronti della Provincia Regionale di Messina.

In base alla sentenza della cui ottemperanza si tratta il credito vantato dal ricorrente era infatti pari a 89.389,05 euro, e soggetto a rivalutazione dal 19/07/2001. Posto che, in relazione al periodo da considerare, gli interessi legali maturati sulle somme a credito sono perfettamente in grado di assicurare la rivalutazione delle stesse, la pretesa azionabile dal ricorrente nei confronti dell'Amministrazione intimata al tempo del proposto ricorso in ottemperanza era pari agli interessi legali maturati nel periodo dal 19/07/2001 al 08/09/2015 sulla somma di euro 89.389,05, sommati a quest'ultima ad all'importo delle spese processuali da rifondere, pari ad euro 3.940.,00 (non essendo stata fornita positivamente la prova, dal ricorrente, dei maggiori importi che lo stesso avrebbe potuto pretendere per la medesima causale

in forza della sentenza del 07/06/2002 del Tribunale di Patti), nonché delle somme relative alla imposta di registro pagata in relazione alla sentenza della cui ottemperanza si tratta (per l'importo di euro 1.392,00 euro), e con esclusione, in base a pacifica giurisprudenza, delle spese relative all'intimato precetto. La somma complessiva così determinata, pari ad euro 123.725,97, è dunque di gran lunga inferiore a quella di euro 177.043,17 richiesta – ingiustificatamente - dal ricorrente al lordo del risultato utile conseguito (per un importo pari ad euro 75.476,24) in base ad un precedente processo esecutivo. Ma poiché il risultato utile indicato da ultimo deve essere detratto dalla somma indicata per prima, il Collegio, definitivamente pronunciando, ritiene di poter accogliere soltanto parzialmente la domanda del ricorrente, e quindi di dover ordinare all'Amministrazione intimata il pagamento della somma, minore rispetto a quella richiesta dal ricorrente, di euro 48.299,73, così come ulteriormente incrementata nella misura degli interessi legali maturati sulla stessa dalla data di notifica dell'atto che ha dato avvio al presente giudizio sino al soddisfo.

All'Amministrazione intimata viene concesso un termine di 60 giorni dalla data della comunicazione e/o notifica del presente provvedimento per il pagamento delle somma sopra indicata; provvedendo sin d'ora alla nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di un inadempimento che si protragga oltre il termine fissato in precedenza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto esposto all'interno del dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, ordina all'Amministrazione intimata ad adempiere secondo quanto indicato in motivazione.

Per l'ipotesi di inadempimento dell'Amministrazione intimata protrattosi oltre il

termine indicato in motivazione, il Collegio nomina quale commissario ad acta, affinché provveda non oltre i 60 giorni successivi, il Segretario Generale del Comune di Enna, od altro funzionario apicale assegnato al medesimo ufficio cui quest'ultimo abbia conferito delega.

Condanna l'Amministrazione intimata alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), più IVA e CPA come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Gustavo Giovanni Rosario Cumin**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Pennetti**

**IL SEGRETARIO**



All 4

*Città Metropolitana di Messina*  
Segreteria generale

Prot. n. 409/5-5.

Messina 16 marzo 2017

Al Servizio Finanziario  
SEDE

OGGETTO: Comunicazione accantonamento somme

Il sottoscritto, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Enna, delegato nelle funzioni di Commissario ad acta, a porre in essere tutti i provvedimenti ottemperativi scaturenti dalla sentenza nr 2671/2016 del 22 settembre 2016 (pubblicata in data 24 ottobre 2016) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, presso la Città Metropolitana di Messina;  
comunica al Servizio Finanziario della Città Metropolitana di Messina di non disporre dell'importo di € 50.000,00, da imputare al cap.2004 , codice 01.11.1.10.99.999, denominato "Spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio",e/o al cap. 2260 , codice 01.11.1.03.02.99.002, denominato "Spese per liti, arbitrati, risarcimenti, rivalutazioni,interessi legali,spese di cause, nonché rimborsi spese legali amministratori e dipendenti", dell'annualità 2017 del bilancio 2016/2018 della Città Metropolitana di Messina, sino all'adozione della deliberazione di riconoscimento della legittimità, e di finanziamento, del debito scaturente dall'esecuzione della sentenza nr 2671/2016 del 22 settembre 2016 (pubblicata in data 24 ottobre 2016) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta.

Il Commissario ad acta  
Dott. Letterio Lipari

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

All 5

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a GIUITARI SALVATORE, nato/a  
il 07/06/1950 a PATTI (ME) codice fiscale  
GTCSVT50H07G37FX residente a VI  
in Via CROCE SORRENTINI N° 2 n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non corrispondenti a verità

**DICHIARA**

di non percepire redditi, ovvero di non espletare attività a rilevanza commerciale;

OMISSIS ...

Luogo \_\_\_\_\_, Data \_\_\_\_\_

Il dichiarante OMISSIS

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*